

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ARZIGNANESE C.F. 81000740241

L'anno 2026, il giorno 08, del mese di Maggio, alle ore, 20:45 presso la sala delle associazioni di Chiampo, sita in Via Piazza Zanella, 28 Chiampo, si è riunita in seduta straordinaria l'Assemblea degli associati dell'Associazione Ornitologica Arzignanese Cod. 025.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. dello Statuto sociale, il Presidente dell'Associazione, Sig. Lovato Marco, il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Sig. Masiero Mirko.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, accerta la presenza di n. 22 (DEVONO ESSERE PRESENTI E FAVOREVOLI ALMENO SETTE ASSOCIATI) associati in proprio e n. 4 associati per delega, su un totale di n. 46 associati iscritti a libro associati. Dichiara pertanto l'Assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi di legge e di statuto, e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e normative collegate; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti la necessità di procedere con la modifica dello Statuto sociale per renderlo conforme alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore, requisito indispensabile per poter richiedere e mantenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente prosegue esponendo che, come da indicazioni ministeriali (Nota n. 4995/2019), il requisito del numero minimo di associati previsto dall'art. 35, comma 1, del CTS deve sussistere sin dalla costituzione. Preso atto che l'associazione è stata costituita in data 21/02/1963 con un numero di associati inferiore a sette, il Presidente propone all'Assemblea di sanare tale carenza originaria ribadendo formalmente la volontà di qualificarsi come APS. L'Assemblea, dopo approfondita discussione, con il voto favorevole di n. 22 associati presenti,

DELIBERA

di ribadire e confermare la volontà dell'Associazione di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) del Terzo settore, ai sensi della vigente normativa, integrando così la volontà già espressa in sede di atto costitutivo.

Il Presidente dichiara che, alla data odierna, l'Associazione conta n. 46 associati, rispettando così il requisito minimo previsto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 per le APS.

Successivamente, il Presidente dà lettura integrale della bozza del nuovo Statuto, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di modifica e fornendo tutti i chiarimenti richiesti dagli associati. Al termine della lettura e dell'ampia ed esauriente discussione che ne consegue, l'Assemblea, con il voto favorevole di TUTTI I PRESENTI

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare la nuova denominazione sociale che, a far data odierna, sarà:
"Associazione Ornitologica Arzignanese, Associazione di Promozione Sociale", in sigla "A.O.A. APS".
3. Di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale e dello statuto allegato presso l'Agenzia delle Entrate.
4. Di conferire al Presidente ogni più ampio potere per compiere tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:59, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, CHIAMPO Data, 08/05/2026

Il Segretario (Firma) *Mirko Marin*

Il Presidente (Firma) *St. Voca*

FIRMA DI TUTTI GLI ASSOCIATI PRESENTI

Colalto Paolo *Indipietto Horst*
Alm. Pelli *Micaela* *W. C. A.* *Guido Piro*
B. Di Giacomo *Paolo* *DEWE SORODAN* *Renzo Gabriele*
F. L. *Mariyona* *P. M.*
F. L. *Roberto* *Paolo* *St. Voca*
Alexandra *Vicentini*



AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA
 Registrato al N° *543* del *19.05.2026*
 Liv. Serie 3° *E 209007*

L'ASSISTENTE
[Firma]

STATUTO

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ARZIGNANESE APS

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di Promozione Sociale denominata

«ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ARZIGNANESE APS»

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Chiampo (VI), Via Costion, 14. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – FINALITÀ, ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE (OGGETTO SOCIALE)

2-1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e, in particolare, attraverso la propaganda dell'amore e della conoscenza degli uccelli e dei loro habitat e i sistemi del loro corretto allevamento.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d"),
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della

Legge 14 agosto 1991 n. 281 — con particolare riferimento alla conservazione delle specie ornitologiche, alla loro riproduzione selettiva in cattività a fini di tutela e studio scientifico, e alla promozione della conoscenza degli ecosistemi di cui fanno parte — (lettera e dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (lettera i dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017).

2-4 Nello specifico, per dare concreta attuazione alle suddette attività di interesse generale, operando in collaborazione con lo Stato, con le Regioni, con gli altri Enti locali, con gli Enti pubblici e con le altre associazioni per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale, l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra:

- riunire gli allevatori, gli amatori e gli uccellatori al fine di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e dei loro habitat;
- incoraggiare l'allevamento e diffondere i sistemi del loro corretto allevamento, sia a scopo ornamentale sia espositivo, promuovendo il miglioramento e la riproduzione della razza degli uccelli (compresi gli ibridi) che possono essere allevati in cattività, nel rispetto dei regolamenti della Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), a cui l'associazione aderisce, e delle norme per la salvaguardia della fauna selvatica a vari livelli: Provinciale, Regionale, Nazionale (salvaguardia della fauna autoctona europea) ed Internazionale (salvaguardia della fauna in via di estinzione: C.I.T.E.S.);
- interessarsi della protezione degli uccelli e dei loro habitat e dei connessi problemi ecologici e ambientali;
- contribuire, nei limiti del possibile e del consentito, allo sviluppo della scienza ornitologica, promuovendo la ricerca scientifica e le azioni protezionistiche;
- curare l'organizzazione di mostre, convegni e congressi finalizzati all'approfondimento tecnico-scientifico, alla divulgazione delle metodologie di allevamento e alla promozione del settore ornitologico, nel rispetto dei regolamenti F.O.I. e delle norme per la salvaguardia della fauna selvatica a vari livelli: Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale;
- curare la divulgazione nelle scuole, al fine di promuovere l'educazione ambientale, l'amore e la conoscenza degli uccelli e dei loro habitat tra le nuove generazioni;
- svolgere attività volte alla tutela e conservazione dell'ambiente e dei valori naturalistici come ad esempio manifestazioni, ricorsi, osservazioni a progetti, partecipazione a progetti o piani, incontri pubblici e similari;
- produrre e/o diffondere materiale di informazione scientifica, divulgativo e/o di supporto alla fauna selvatica;
- realizzare e/o gestire centri visite, musei naturalistici e collezioni faunistiche;
- svolgere qualunque altra attività riconducibile ai fini istituzionali.

2-5 Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

2-6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può superare il limite massimo previsto nell'articolo 36 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

2-8 Sono annoverate fra i volontari le persone che, per libera scelta ed in modo personale, prestano attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

2-9 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2-10 Tutte le attività sono svolte senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza, nazionalità e condizioni socioeconomiche. L'ordinamento interno assicura il rispetto dei principi di democrazia, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
- contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
- proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 – ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto, senza distinzione di sesso, età, nazionalità, religione o appartenenza politica. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, l'istante acquista la qualifica di associato dal momento del versamento della quota associativa, che deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento; decorso inutilmente tale termine la deliberazione è priva di effetti. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti:

- il diritto a partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto in Assemblea;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7 Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli associati.

4-9 Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo, nell'esaminare la richiesta, non accordi un termine minore.

5-3 Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il mese di marzo di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione è tenuta a dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e di copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio di tutti i propri associati. Con riferimento specifico ai volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, l'Associazione garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 – ASSEMBLEA

- 8-1** L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 8-2** Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 8-3** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 8-4** L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.
- 8-5** In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.
- 8-6** I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Più in generale, gli amministratori si astengono dal partecipare a deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, conformemente all'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo settore. L'obbligo di astensione riguarda qualunque operazione, atto o contratto in cui sussista tale conflitto, anche solo potenziale, e deve essere comunicato prima della deliberazione all'organo collegiale competente, che ne prende atto a verbale.
- 8-7** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 8-8** Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.
- 8-9** Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 8-10** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti. L'Assemblea straordinaria, salvo quanto previsto ai successivi commi 12 e 13, è invece validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
- 8-11** L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza dei due terzi degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sia in prima sia in seconda convocazione.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato — tramite posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria, posta raccomandata o qualsiasi altro mezzo che consenta di acquisire prova dell'avvenuto ricevimento —, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- può individuare le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente, eletto dall'Assemblea quale carica autonoma e per ciò stesso componente del Consiglio. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita dagli associati dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedano la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la fissazione delle quote associative;
- le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- le decisioni in materia di ammissione di nuovi associati;
- ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni;
- per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
- per revoca deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8-15.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 – SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 9-4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad esso spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 9-4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questi sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Specularmente, in caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questi sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi cinque mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria degli associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il termine previsto dalla normativa.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico, ovvero collegiale composto da tre membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina; in entrambi i casi i componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ. e, qualora all'Organo di controllo sia attribuita anche la revisione legale dei conti ai sensi del successivo comma 4, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza all'Organo di controllo di cui al precedente comma 1; in tale ultimo caso l'Organo di controllo deve essere costituito in forma collegiale e composto da tre membri tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

14-1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 8-13.

14-2 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore operante nel settore ornitologico o della tutela ambientale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – NORME APPLICABILI

15-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

15-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili

15-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Chiampo, 08/05/2026

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

[Signature]



Registrazione di Atto Privato

Il 19/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6N , serie 3 , numero 543

data di stipula: 08/05/2026

ident.vo telematico: T6N26L000543000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LVTMRC75T04A459L

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

81000740241				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

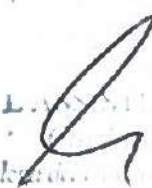
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24


(*)  su delega di 